

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente  
Dipartimento Reg.le Urbanistica  
**IL DIRIGENTE GENERALE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444;

**VISTA** la L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 68 della legge n. 10 del 27 Aprile 1999;

**VISTO** l'art. 5 L.R. n. 28 del 22 dicembre 1999 nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;

**VISTO** l'art. 3, comma 4 della L. n. 241 del 07 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la nota prot. n 22005/2018 dell'11.07.2018, assunta al n. 12070 del protocollo generale del D.R.U in data 16.07.2018, con la quale il Comune di Scicli ha chiesto a questo Dipartimento, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 71/78, l'approvazione della variante adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 19.01.2015 avente per oggetto: "*Variante zonizzazione del vigente PRG – Porzione di sottozona E4 in E1. Adozione. Approvazione.*";

**VISTA** la sotto riportata documentazione che il Comune di Scicli ha trasmesso, in duplice copia:

- Verbale n 2 del 21.11.14 della Commissione urbanistica comunale;
- Delibera di Consiglio Comunale n 5 del 19.01.15 avente per oggetto "*Variante zonizzazione del vigente PRG - Porzione di sottozona E4 in sottozona E1. Adozione. Approvazione.*";
- Nota prot. n 178 del 5.01.18 del Servizio 4/DRU di notifica del D.A. n 15/Gab del 3.01.18 di esclusione dalla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs 152/06 e s.m.i.;

Elaborati:

- Relazione datata 20.10.2014;
- Tav. 1): Planimetria generale stato di fatto (Tav. 5/A PRG vigente) in scala 1:10.000;
- Tav. 2): Planimetria generale visualizzazione variante in scala 1:10.000;

Atti di pubblicità:

- Stralcio G.U.R.S. n 6 del 10.02.2017;
- Stralcio "Quotidiano di Sicilia" del 10.02.2017;
- Manifesto murale del 10.02.2017;
- Avviso di deposito atti del 10.02.2017;
- Fotocopia mail del Dirigente del Comune indirizzata al Segretario comunale. Con detta mail viene chiesto se sono state presentate osservazioni nei 40 giorni successivi al periodo di deposito atti. Nella stessa fotocopia il Segretario rappresenta che "*...nei 40 giorni successivi al periodo di deposito degli atti...non sono pervenute ulteriori osservazioni alla variante...*";
- Determina n 244 del 26.06.15 del Capo Settore Tecnico di deposito atti ex art. 3

L.R. 71/78;

Osservazioni:

- Osservazione Ditta Fiorilla Giovanni (assunta anche al DRU prot. n 14046 del 28.08.17) in qualità di legale rappresentante della Società A.Ci.F. Servizi s.r.l.;
- Osservazione sottoscritta dal Presidente pro-tempore del Comitato di volontari a tutela dell'ambiente, della salute e del territorio del comune di Scicli;
- Osservazione Ditta Rachela Annamaria;
- Osservazione Ditta Di Pietro Luigi;
- Tavola visualizzazione osservazioni;
- Controdeduzioni;
- Delibera di Consiglio Comunale n 60 del 14.06.18 avente per oggetto "*Variante di zonizzazione del vigente PRG - Porzione di sottozona E4 in sottozona E1. Approvazione.*".

**VISTA** la nota prot. n. 14685 del 07.09.2018 con la quale il Serv. 4/DRU ha richiesto al Comune di Scicli chiarimenti ed integrazioni;

**VISTA** la nota il Comune di Scicli, prot. n 16133 del 16.05.19, assunta al n. 9807 del protocollo del DRU in data 23.05.19, ha trasmesso in duplice copia:

- Certificazione relativa alla regolare pubblicazione degli atti resa ex L.R. 71/78 così come integrata e modificata dalla L.R. 3/2016 a firma del Segretario Comunale, prot. n 15980 del 15.05.19;
- Parere prot. n 83902 del 16.04.19 reso dall'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ex art. 13 L. 64/74;
- Attestazione del Capo VI Settore Urbanistica relativa ai vincoli insistenti nell'area oggetto di variante;
- Consorzio per le Autostrade Siciliane All.7/19: Autostrada Siracusa-Gela: Progetto esecutivo Lotto 9 "Scicli": Relazione illustrativa "Parco extraurbano Truncafila-S.Biagio e recupero ambientale cava Truncafila.

**VISTA** la nota prot. n. 11968 del 26.06.2019, con la quale l'U.O. 4.2 del Servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha chiesto al Serv.7 "*Autorizzazioni*" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di conoscere gli esiti delle richieste avanzate dal Sindaco del Comune di Scicli e dal Comitato tutela della salute, dell'ambiente e del territorio di Scicli, al fine delle determinazioni di questo Dipartimento in merito all'osservazione presentata dalla Ditta Fiorilla Giovanni in qualità di legale rappresentante della Società A.Ci.F. Servizi s.r.l.;

**VISTA** la nota prot. n. 13604 del 22.07.2019, con la quale l'U.O. 4.2 del Servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio Regionale dell'Urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 6 del 16.07.2019, resa ai sensi dell'art. 68 della L.R.10/99, che di seguito, parzialmente, si trascrive:

<<Omissis>>

<< **Rilevato:**

*Il Comune di Scicli (Rg) è dotato, in atto, di un Piano Regolatore Generale approvato con D.Dir. n 168/DRU del 12.04.2002 i cui vincoli preordinati all'esproprio risultano decaduti.*

*Dalla "Relazione" datata 20.10.2014 e dalla documentazione trasmessa risulta che:*

- *Con Delibera n 321 dell'1.12.2010 la Giunta Comunale ha dato al Capo Settore LL.PP. le direttive al fine di predisporre gli atti necessari per inserire nel Piano Triennale delle OO.PP. 2011-2013 l'intervento di "Realizzazione Parco extraurbano Truncafila-San Biagio" assegnando le linee guida da seguire per la redazione degli atti di progetto;*
- *Con Delibera n 57 del 2.09.2013 il C.C. ha impegnato l'Amministrazione Comunale ad avviare le procedure per la realizzazione dell'opera prevista e approvata nel Piano Triennale delle OO.PP. e con Delibera n 141 del 16.09.2013 la Giunta Comunale ha impartito al Capo Settore LL.PP. le direttive per avviare le procedure per la realizzazione dell'opera;*
- *Con Delibera di C.C. n 6 del 15.01.2014 è stato approvato il Piano Triennale delle OO.PP. (annualità 2013-2015) con inserito al punto 65, annualità 2014 il Progetto del "Parco extraurbano Truncafila-San Biagio" e l'allegato grafico con la perimetrazione predisposta dall'UTC;*
- *In data 29.01.2014 il Comune di Scicli assumeva al n 2586 del protocollo generale una "petizione" sottoscritta da Associazioni, Gruppi, Movimenti, ecc. per l'istituzione del "Parco extraurbano Truncafila-San Biagio";*

- Con D.C.C. n 72 dell'8.05.14 venivano date direttive al Capo Settore Tecnico comunale al fine di avviare le procedure di Variante di destinazione urbanistica della zona circostante il "Parco extraurbano Truncafila-San Biagio" da zona E4 a zona E1 dando, altresì, "...precise indicazioni sulla perimetrazione dell'area oggetto della variante...".

Detta variante è stata motivata ritenendo la centralità di pregio del programmato Parco extraurbano Truncafila-San Biagio "...riferita ad un contesto di alta qualità, qual è il paesaggio agrario disseminato da puntuali emergenze già tutelate e/o da tutelare, delle aree contermini all'area...e che pertanto, tale tutela, pretesa dall'alta valenza naturalistica, paesaggistica, archeologica...debba comunque essere temperata con la giusta esigenza a tutela dell'economia agricola...ritenendo...che tali finalità possono essere ottenute facendo riferimento, per tutte le aree contermini, oggi classificate...E4 (zone agricole collinari) normate all'art. 35 delle NTA del PRG alla disciplina attuativa...E1...zone agricole di particolare interesse ambientale...".

Per come riportato nella attestazione a firma del Capo Settore VI dell'UTC l'area d'intervento non è interessata da aree SIC e ZPS, non è soggetta a vincoli di inedificabilità discendenti da Leggi nazionali o regionali o dal PRG vigente e non è soggetta a vincolo discendente dal PAI.

Inoltre, detta area è interessata in parte dal vincolo idrogeologico e ha limitazioni discendenti dal Piano Forestale Regionale.

Con riferimento alla Carta dei Beni Paesaggistici l'area risulta in parte vincolata ex D.lgvo 142/2004 n 42 (Fiumi, torrenti e valloni) e ricade in parte all'interno della zona di rispetto di boschi e delle fasce forestali.

Con riferimento al Piano Paesaggistico l'area rientra, in parte, nel Paesaggio locale 9, ambiti 9/b, 9c, area con livello di tutela 1, ambito 9/d, aree con livello di tutela 2 ed ambito 9/i area con livello di tutela 3; nel Paesaggio locale 10, ambito 10/c, area con livello di tutela 1, ambiti 10/f e 10/g ambiti con livello di tutela 2 ed ambito 10/m area con livello di tutela 3.

Infine all'interno di detta area vi sono aree soggette a Vincolo di Tutela "Necropoli di San Biagio" giusti DDS n 8597 del 12.11.2008 e DDG n 476 del 25.02.2015 e "Impianto di sollevamento d'acqua a trazione animale – Pozzo del Giudeo" giusto DDS n 8137 del 21.11.2007.

Si riporta, per stralcio l'articolo 35 delle NTA vigenti relativo alle zone classificate E.1 Sottozona E1 ed E.4 Sottozona E4 del vigente PRG:

**- Art. 35. E1 sottozona E1**

- le zone E1 sono quelle aree che contengono prevalentemente i "beni diffusi" come individuati dalla L. 431/85 le aree intercluse e di rispetto del sistema stesso, nonché altre aree di particolare valenza ambientale e paesaggistica....In dette aree è ammessa la conservazione dei volumi delle sagome degli edifici esistenti e degli attuali rapporti di copertura...interventi sono rivolti al mantenimento e al miglioramento della vegetazione e del regime idrico; disinquinamento, mantenimento attività agricole e silvo-pastorali...Le opere di grandi dimensioni...dovranno essere sottoposte...a VIA...;

**- Art. 35. E4 sottozona E4**

- le zone E4 sono definite "zone agricole collinari". Le zone E4 sono riferite a terreni agricoli, anche abbandonati, coperti da vegetazione agricola o arborate, contenenti comunque elementi determinanti per la qualificazione del paesaggio...comprende in genere le aree appartenenti al Pianalto, classificate P nello studio agroforestale, caratterizzate da colture prevalenti a seminativo asciutto, pascoli e zone arborate con piante di carrubo e ulivo consociate a mandorli.

Si riportano, altresì, di seguito gli indici e i parametri delle zone E1 ed E4 riportati nelle NTA:

**Art. 35. E1 sottozona E1**

**Art. 35. E4 sottozona E4**

**Annessi agricoli:**

If	mc/mq	0,03	0,04
H max	ml	4,50	4,50
Df	ml	10,00	10,00
Dc	ml	20,00	5,00
Ds	ml	20,00	20,00
Sm	mq	50.000	10.000

**Residenze:**

If	mc/mq	0,01	0,03
V mass.amm.	mc	-----	450
H max	ml	4,50	4,50
Df	ml	10,00	10,00
Dc	ml	20,00	5,00
Ds	ml	20,00	20,00

Sm mq 150.000 10.000

Nelle zone classificate E1 oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria è ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti non vincolati ex L. 1089/39 con la conservazione dei volumi, delle sagome, dei rapporti di copertura, sono consentite opere necessarie al mantenimento dell'attività silvopastorale e quelle rivolte al mantenimento e miglioramento salvaguardando l'attuale struttura vegetazionale. Infine, per i coltivatori diretti...per non più di una volta...nei fondi...è consentita l'edificazione di annessi agricoli con le seguenti prescrizioni:

**Annessi agricoli:**

If	mc/mq	0,04
H max	ml	4,50
Df	ml	10,00
Dc	ml	5,00 o a confine
Ds	ml	20,00
Sm	mq	5.000

Per le zone E4 l'edificazione è consentita a mezzo di intervento edilizio diretto mediante rilascio di Concessione edilizia...

- Con D.C.C. n 5 del 19.01.15 veniva, pertanto, adottata la variante al PRG vigente di porzione della zona E4 in zona E1.

Successivamente il Consiglio dei Ministri ha disposto lo scioglimento del Comune ed affidata la gestione ad una Commissione straordinaria per 18 mesi.

Nel frattempo, con D.D.G. n. 27 del 3.03.2017 è stato autorizzato ex art. 7 L.R. 65/81 e ss.mm.ii. il tratto dell'Autostrada Siracusa-Gela. Tronco Il ROSOLINI-RAGUSA Tratto MODICA-RAGUSA. Lotto 9 "Scicli", Lotto 10 "Irmínio", Lotto 11 "Ragusa" che comprende, tra l'altro, il Ripristino ambientale della Cava Truncafila e la sistemazione a Parco dell'intera area: "Parco extraurbano di Truncafila-San Biagio" proposto dal Consorzio Autostrade Siciliane (Me)

Alla fine di detta gestione Commissariale il Comune di Scicli ha riavviato le procedure di pubblicità ex art. 3 L.R. 71/78 e, per come certificato sono pervenute le sotto riportate osservazioni, sulle quali il Comune ha contro dedotto e il Consiglio Comunale si è determinato con delibera n 60 del 14.06.2018:

- 1) Ditta Fiorilla Giovanni legale rappresentante Società A.Ci.F. Servizi srl;
- 2) Comitato di Volontariato a tutela dell'Ambiente, della salute e del Territorio del Comune di Scicli;
- 3) Ditta Rachel Annamaria;
- 4) Ditta Di Pietro Luigi.

Riguardo alle stesse:

**Osservazione n 1):** La Ditta Fiorilla Giovanni, in qualità di Legale rappresentante della Società A.Ci.F. Servizi srl espone quanto segue:

- Con D.D.S. n 218 del 3.03.2016 dell'Assessorato Regionale dell'Energia è stata rilasciata alla Società A.Ci.F. Servizi srl l'Autorizzazione Integrata Ambientale "per la realizzazione e gestione dell'impianto denominato ampliamento dell'attività di gestione di rifiuti della piattaforma di trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non" nell'area individuata al catasto del Comune di Scicli alle particelle 160, 161, 162, 163, 165, 166, 168, 169, 180, 186, 214, 2401 del FM 12 e particelle 89, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 141 e 146 del FM 13. Dette aree, classificate E4 per effetto di detto D.D.S. 218/2016 sono state classificate zona omogenea "D" e risultano normate dall'art. 35 zona D.5 "Area di progetto per piccole e medie industrie ed artigianato" delle NTA vigenti.

**Il Settore VI Urbanistica del Comune di Scicli ha così contro dedotto:**

- L'A.C. con Delibera n 72 dell'8.05.2014 ha dato le direttive all'UTC di avviare tutte le procedure necessarie alla variazione di destinazione urbanistica della zona circostante il "Parco extraurbano Truncafila-S.Biagio" da zona omogenea E4 in zona omogenea E1 individuando graficamente la perimetrazione oggetto di variante. La proposta di variante...deriva dal fatto che l'Amministrazione ha ritenuto che "il programmato Parco extraurbano Truncafila-S.Biagio debba costituire centralità di pregio riferita ad un contesto di alta qualità quale è il paesaggio agrario disseminato da puntuali emergenze già tutelate e/o da tutelare, delle aree contermini all'area ove è prevista l'opera e che tale tutela, pretesa dall'alta valenza naturalistica, paesaggistica, archeologica...debba, comunque, essere temperata con la giusta esigenza a tutela dell'economia agricola; è stato ritenuto...che le finalità sopra riportate potevano essere perseguite...per tutte le aree contermini, oggi classificate...E4 (zone agricole collinari)...alla disciplina attuativa riferita alle zz.tt.oo. E1...con la conseguente necessità di avviare formalmente il procedimento...a tutelare il territorio circostante l'area del Parco extraurbano Truncafila-S.Biagio con una estensione..."

Per quanto sopra considerato l'osservazione non è stata accolta dal Settore VI Urbanistica.  
Il Consiglio Comunale con Delibera n 60 del 14.06.2018 ha condiviso le controdeduzioni dell'UTC e, pertanto, non ha accolto l'osservazione della Ditta Fiorilla Giovanni.

A supporto di detta condivisione, allegata alla citata D.C.C. n 60/2018 risulta una integrazione, a firma di un consigliere comunale, alle motivazioni del diniego di accoglimento della suddetta osservazione in quanto l'impianto esistente e il suo ampliamento autorizzato con DDS 218/2016 "...sarebbero conseguenti a procedure, autorizzazioni ed interventi edilizi fortemente irregolari, oggetto di esposti e formali diffide, alcuni dei quali hanno già prodotto...i primi interventi interdittivi..." quali:

"Irregolarità relative all'impianto esistente..."

"...omissis..."

"Irregolarità relative alla procedura di rilascio dell'AIA"

"...omissis..."

Viene, altresì, comunicato che gli aspetti contenuti in detta integrazione del consigliere Comunale "...sono stati analiticamente evidenziati nelle citate richieste di annullamento dell'AIA avanzate dal sindaco del Comune di Scicli (22 maggio 2017) e dal Comitato tutela della salute, dell'ambiente e del territorio di Scicli (01.03.2018)" e che "Le suddette domande sono in corso di esame da parte degli uffici regionali competenti."

Questo Servizio 4/DRU, premesso che agli atti di questo Dipartimento risulta quanto appresso:

- Con D.D.S. n 218 del 3.03.2016 dell'Assessorato Regionale dell'Energia è stata rilasciata alla Società A.Ci.F. Servizi srl l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione dell'impianto denominato "ampliamento dell'attività di gestione di rifiuti della piattaforma di trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non";

- Con prot. n 12333 dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione in data 22.07.2016 è stata trasmessa la nota prot. n 4135 del 6.05.2016 avente per oggetto "Risoluzione n 27/IV Atto di indirizzo in ordine al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)...in variante allo strumento urbanistico;

- Con prot. n 12703 dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione in data 01.08.2016 è stata trasmessa la nota prot. n 4136 del 6.05.2016 avente per oggetto "Risoluzione n 60 Atto di indirizzo in ordine al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)...in variante allo strumento urbanistico;

Con dette "Risoluzioni" per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e dei beni culturali e paesaggistici, a seguito dei motivati dubbi di legittimità emersi dalle dichiarazioni dei rappresentanti istituzionali coinvolti "...impegna il Governo della Regione e, per esso il Presidente della Regione, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente a volere adoperarsi urgentemente ai fini del ritiro del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale..."

- Con dirigenziale prot. n 11968 del 26.06.19 è stato chiesto, pertanto, al Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, al Genio Civile di Ragusa e all'ARPA, struttura di Ragusa, di conoscere gli esiti delle richieste avanzate dal Sindaco del Comune di Scicli e dal Comitato tutela della salute, dell'ambiente e del territorio di Scicli il 22.05.2017 e l'1.03.2018 al fine delle determinazioni di questo Dipartimento. A tutt'oggi detta richiesta è rimasta inesa.

- Con foglio del 20.06.19, assunto al n 11713 del protocollo del D.R.U. in data 20.06.19 l'Avvocatura dello Stato ha trasmesso copia del ricorso n 1011/2016 R.G. proposto da Lega Ambiente Comitato Regionale Siciliano Onlus c/Zanna Antonio con il quale si chiede l'annullamento del D.D.S. n 218 del 3.03.2016 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e l'annullamento degli atti citati nel ricorso emessi da questo Dipartimento.

A tal proposito si evidenzia che con prot. n 12703 dell'8.07.2019, nota che ad ogni buon fine si allega, questo Servizio, esaminati gli atti d'Ufficio ha relazionato al Servizio 6/DRU (Affari legali, contenzioso, ufficio consultivo e segreteria CRU) al fine della predisposizione della difesa.

Questa U.O. 4.2 del Servizio 4/DRU propone pertanto, in questa sede, di sospendere ogni determinazione sull'opposizione n 1) proposta dalla Ditta Fiorilla Giovanni alla Variante in esame nelle more delle determinazioni sul giudizio espresso dal G.A. e che la stessa potrà ritenersi decisa in coerenza al suddetto giudizio.

Osservazione n 2): Il Comitato di Volontariato a tutela dell'Ambiente, della salute e del Territorio del Comune di Scicli espone quanto segue: :

Dopo un excursus sulle ricchezze culturali ed ambientali da tutelare e valorizzare, sulle principali tracce storiche esistenti nel territorio e degli altri elementi presenti nel territorio evidenzia che:

*“La Commissione straordinaria al governo – pro tempore –...indirizzava al Presidente della Regione Siciliana (a seguito di una dura protesta del Comitato) la nota...n 1882 del 6.05.2016, dove si legge fra l’altro: “fondata appare la preoccupazione che l’ulteriore ampliamento della piattaforma in questione, su un territorio noto a tutti in quanto sito iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale, possa essere considerato dall’UNESCO non coerente con le condizioni di integrità e autenticità così come definite nelle Linee Guida della World Heritage list” e che “...il Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa...nella nota...del 14 giugno 2016 indirizzata al Ministero dell’ambiente...evidenziava: ...le incompatibilità della presenza di un impianto destinato alle attività...in un territorio...era di grandissimo pregio naturalistico, culturale e paesaggistico”...non è stato espresso alcun parere politico in merito all’opportunità che...sia ubicata in un territorio che vanta aspetti naturalistici...” e “...la volontà popolare di tutela e valorizzazione dell’area si è manifestamente espressa attraverso la costituzione del comitato scrivente...” e conclude con la piena condivisione dell’operato dell’amministrazione comunale.*

*Il Settore VI Urbanistica prende atto che con l’osservazione si vuole esplicitare un contributo ad adiuvantum e, in merito alla proposta di inglobare anche l’area circostante la Cava Truncafila all’interno della variante precisa che con delibera della Commissione Straordinaria n 13 del 28.08.2015 all’area è stata impressa la classifica FV (1a) Verde Pubblico Attrezzato in zona agricola...*

*Il Consiglio Comunale con Delibera n 60 del 14.06.2018 ha condiviso le controdeduzioni dell’UTC e, pertanto, ha accolto condividendola l’osservazione del Comitato di Volontariato a tutela dell’Ambiente, della salute e del Territorio del Comune di Scicli.*

*Questa U.O. del Servizio 4/DRU, visti gli atti di questo Ufficio, **prende atto** di quanto esposto dal Comitato di Volontariato a tutela dell’Ambiente, della salute e del Territorio del Comune di Scicli considerato che con D.D.G. n. 27 del 3.03.2017 è già stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della L.R. n 65/81 e ss.mm.ii. il progetto esecutivo dell’Autostrada Siracusa-Gela tronco II ROSOLINI-RAGUSA Tratto MODICA-RAGUSA. Lotto 9 “Scicli”, Lotto 10 “Irminio”, Lotto 11 “Ragusa” che prevede, tra l’altro, lavori di riqualificazione della Cava Truncafila come descritti nell’Allegato 7/19 richiamato in premessa.*

**Osservazione n 3):** *La Ditta Rachela Annamaria in qualità di proprietaria di un’area distante circa 1,5 Km dal confine dell’istituendo Parco non condivide la modifica alla destinazione urbanistica da zona E4 a zona E1 di una così ampia area anche per “...la completa inedificabilità del terreno agricolo...” . L’osservante valuta inopportuna e dannosa la variante proposta perché già la destinazione di zona E4 garantisce la salvaguardia delle caratteristiche della zona in oggetto. Le aree oggetto di variante da qualche anno risultano valorizzate da interventi di nuovi giovani imprenditori e non solo locali che con i loro interventi salvaguardano il territorio anche con i già limiti edificatori esistenti della zona E4.*

*Altre osservazioni vengono mosse sull’attribuzione ai comuni del potere di istituzione di un Parco extraurbano (L. 394/1991), sulla violazione della L.R. 98/81 per la mancanza di istruttoria per la esigenza di istituzione di una fascia di rispetto del Parco, etc.*

*Il Settore VI Urbanistica pur ritenendo motivati e circostanziati i contenuti dell’osservazione, non entra nel merito della stessa. Tuttavia, verificato che il terreno di proprietà della Ditta Rachela Annamaria ricade in zona immediatamente confinante con la sottostante zona E5 (zona agricola di transizione) accoglie l’osservazione nel senso che attribuisce ai terreni di proprietà la destinazione E5.*

*Il Consiglio Comunale con Delibera n 60 del 14.06.2018 ha condiviso le controdeduzioni dell’UTC e, pertanto, ha accolto condividendola l’osservazione della ditta Rachela Annamaria modificando le aree di proprietà in zona E5.*

*Questa U.O. del Servizio 4/DRU **condivide** le controdeduzioni dell’UTC adottate dal C.C. con Delibera n 60/2018 e, pertanto, propone l’accoglimento dell’osservazione nei termini sopra formulati.*

**Osservazione n 4):** *La Ditta Di Pietro Luigi in qualità di proprietaria di un’area non condivide la nuova destinazione urbanistica che costituisce un forte freno alla capacità di espansione turistica e commerciale del territorio comunale. L’osservante afferma di avere acquistato il fondo di proprietà, distinto in catasto al FM 37, particelle 185, 186, 187 e 201 e che, da un’analisi “...effettuata nella micro zona circoscritta al foglio catastale 37...osservando le p.lle 200, 245, 216, 215, 246, ecc si verifica come ad esclusione dei fondi di proprietà...le anzidette siano state tutte oggetto di rilascio di C.E. e successive edificazioni...”.*

*Inoltre, considerato che le aree di proprietà non sono assoggettate da vincoli idrogeologico e paesaggistico chiede la revoca della variante o, considerato che ha avanzato istanza per il rilascio di*

*“Permesso di Costruire” sulle particelle 186 e 187 il rilascio del permesso di costruire con gli indici preesistenti a soddisfacimento dell’investimento economico sostenuto nel 2011.*

*Il Settore VI Urbanistica verificato che il terreno dell’osservante “...ricade in zona immediatamente confinante con la soprastante z.t.o. E1 per cui l’accoglimento della stessa porterebbe ad avere nel cuore di una vasta area a destinazione urbanistica E1...una piccola porzione di z.t.o. E4...” non accoglie l’osservazione.*

*Il Consiglio Comunale con Delibera n 60 del 14.06.2018 ha condiviso le controdeduzioni dell’UTC e, pertanto, non ha accolto l’osservazione della ditta Di Pietro Luigi.*

*Questa U.O. del Servizio 4/DRU reputa che l’osservazione dell’esponente può essere accolta anche per equità di trattamento con l’osservazione della Ditta Rachel Annamaria.*

**Considerato:**

*Il Comune di Scicli è, ad oggi, dotato di PRG approvato con D.D.R. n 168/2002.*

*Con D.C.C. n 5 del 19.01.15 è stata adottata la variante al PRG vigente di porzione della sottozona E4 situata a nord-nord ovest del centro abitato di Scicli (Rg) in sottozona E1.*

*La Variante è motivata dall’A.C. che ha ritenuto che il programmato Parco extraurbano Truncafila-San Biagio debba costituire centralità di pregio riferita ad un contesto di alta qualità, il paesaggio agrario e le aree contermini, disseminato da puntuali emergenze tutelate o da tutelare...*

*Con D.D.G. n 27 del 3.03.2017 è stato autorizzato, tra l’altro, il “Ripristino ambientale della Cava Truncafila e sistemazione a Parco dell’intera area: “Parco extraurbano di Truncafila-San Biagio” proposto dal Consorzio Autostrade Siciliane (Me);*

*Con D.A. n 15/Gab del 3.01.18 la Variante urbanistica da zona E4 a zona E1 in argomento è stata esclusa dalla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs 152/06 e s.m.i.;*

*La variante è stata sottoposta alle procedure di pubblicità ex art. 3 L.R. 71/78 e ss.mm.ii. dal 10.02.2017 (Avviso deposito, GURS, Quotidiano, Manifesto murale) e sono state prodotte n 4 osservazioni e/o opposizioni per come certificato dal Segretario Comunale in data 15.05.2019. Sulle stesse il C.C. ha, con delibera n 60 del 14.06.2018 contro dedotto.*

*Su detta variante è stato acquisito, successivamente alla data di adozione della Delibera Consiliare n 5/2015, il parere prot. n 83902 del 16.04.19 reso dall’Ufficio del Genio Civile di Ragusa ex art. 13 L. 64/74.*

*Per tutto quanto sopra, questo Servizio 4/DRU ritiene assentibile alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli Enti che si sono già pronunciati, l’approvazione della variante adottata dal Consiglio Comunale di Scicli (Rg) con delibera n 5 del 19.01.2015.*

*Pertanto, si sottopone la presente proposta di parere al CRU per l’espressione della dovuta valutazione ex art.58 della L.R.71/78, trovandosi nelle condizioni previste dall’art.9 della L.R.40/95.”>>*

**VISTA** la nota prot. n. 35162 del 27.08.19, assunta al prot. di questo DRU n. 15398 del 28.08.19, con la quale il Serv.8 “Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti- AIA” del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti ha dato riscontro alla sopra citata nota n. 11968/19;

**VISTA** la nota prot. n. 15920 del 05.09.2019, con la quale l’U.O. 4.2 del Servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio Regionale dell’Urbanistica, ad integrazione della sopra citata proposta di parere n.6/19, la proposta di parere n.01 del 03.09.19, che di seguito, parzialmente, si trascrive:

<<Omissis>>

**<<Rilevato che:**

- 1. la Ditta Fiorilla Giovanni, in qualità di Legale rappresentante della Società A.Ci.F. Servizi s.r.l. aveva presentato un’osservazione alla variante in oggetto menzionata. In merito questa U.O. 4.2 pro tempore del Servizio 4/DRU, aveva proposto (proposta di parere n. 06 del 16/07/19) di sospendere ogni determinazione nelle more del giudizio espresso dal G.A., a seguito del ricorso n 1011/2016 R.G. proposto da Lega Ambiente Comitato Regionale Siciliano Onlus c/Zanna Antonio, con il quale si chiedeva l’annullamento del D.D.S. n 218 del 3.03.2016 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;*
- 2. con nota prot. n. 35162/19, citata in premessa, il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti- Serv. 8, in riscontro alla richiesta prot. n. 11968/DRU/2019, ha trasmesso gli atti di seguito elencati riferendo che “...con dipartimentale prot. n. 34389 del 13/08/19 si è comunicato, ai sensi degli artt.7 e seguenti della Legge n.241/1990 e s.m.i., alla Ditta A.Ci.F. Servizi s.r.l. l’avvio del procedimento di revoca e/o annullamento in autotutela del D.D.S/D.R.A.R. n. 218 del 03/03/2016.”*  
*Atti allegati alla nota del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti- Serv. 8, prot. n.*

34389 del 13/08/19:

- nota prot. DRAR n. 34389 del 13/08/2019;
- verbale del 22/08/19 di accesso agli atti da parte della Ditta A.Ci.F. Servizi s.r.l.;
- memoria di osservazioni da parte di Legambiente Scicli Kiafura prot. n. 34945/2019.

Dalla citata nota DRAR n. 34389/2019 si rileva che:

-“ con Ordinanza n. 187/R.O. del 10/07/2018, il Comune di Scicli, (...) riscontrava abusi edilizi in quanto venivano eseguiti lavori per l'ampliamento dell'impianto di c.da Cuturi-Scicli di proprietà della Ditta A.Ci.F. Servizi s.r.l.(....). Per la qual cosa, si ordinava la sospensione immediata dei lavori, la presentazione, entro i 30 gg. consecutivi la notifica, da parte della Ditta di controdeduzioni, con riserva di adottare consequenziali provvedimenti ove necessari;

- con Ordinanza n.285/R.O.del 21/09/2018, il Comune di Scicli, trascorsi i 30 gg imposti, senza che la Ditta avesse presentato controdeduzioni, ingiungeva alla A.Ci.F. Servizi s.r.l. di demolire, a propria cura e spese, le opere relative all'abuso e di ripristinare lo stato dei luoghi, entro 90 gg dalla notifica.

“con nota prot.n. 12446 del 11/04/2019 il Comune di Scicli diniega alla Ditta A.Ci.F. Servizi s.r.l. il Permesso di Costruire in sanatoria richiesto dalla Società de qua con istanza acquisita prot. gen. Comune n.39503 del 24/12/2018.

Si prende atto che con Ordinanza n.464/2019 Reg.Prov.Cau, pubblicata il 22/07/19, il TARS sez. di Catania ha rigettato l'istanza cautelare proposta dalla Ditta in seno al ricorso n. 975/2019 Reg.Gen. per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia della nota comunale prot. n. 12446/2019.”

**Considerato che:**

1. secondo quanto dichiarato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti- Serv. 8 si è dato avvio al procedimento di revoca e/o annullamento in autotutela del D.D.S/D.R.A.R. n. 218 del 03/03/2016 e, pertanto, a compimento di tale procedimento, verrebbero a decadere le motivazioni di opposizione della Ditta Fiorilla Giovanni.

Tuttavia, considerati gli atti comunali relativi alle opere abusive e atteso che il mero avvio della procedura di annullamento/revoca del D.D.S/D.R.A.R. n. 218 del 03/03/2016, non può ritenersi atto definitivo sull'impianto de quo, stante che è ancora pendente presso il TAR il ricorso presentato dalla Legambiente, questa U.O. 4.2 del Servizio 4/DRU è del parere che l'osservazione proposta dalla Ditta Fiorilla Giovanni deve ritenersi decisa in conformità alla decisione definitiva del G.A..

Ad ogni buon fine, si allega alla presente la nota prot. n. 35162 del 27/08/19, assunta al prot. ARTA -DRU al n. 15398 del 28/08/19, del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti- Serv. 8 “ Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti -AIA” e relativi allegati. >>

**VISTA** la nota prot. n. 6896 del 20.11.19 con la quale la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa esprime parere favorevole alla variante di che trattasi;

**VISTO** il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 167 del 20.11.19, che di seguito si trascrive:

<< **Vista** la nota dell'U.O.4.2/S4 pro tempore del D.R.U. prot. 13604 del 22/7/2019 con la quale è stata trasmessa la proposta di parere n. 6 del 16/7/2019 sulla variante in oggetto e la successiva nota dell'U.O.4.2/S4 prot.415920 del 5/9/2019 con la quale è stata trasmessa la proposta di parere n. 1 del 3/9/2019 di integrazione e modifica del richiamato parere n. 6/2019.

**Visti** gli atti ed elaborati allegati ai suddetti pareri;

**Vista** la nota prot. 6869 del 20/11/2019 con la quale la Soprintendenza di Ragusa ha espresso parere favorevole sulla variante urbanistica in argomento.

**Sentiti** i relatori che hanno illustrato il contenuto delle proposte su richiamate, parte integrante del presente voto, con le quali l'ufficio ha ritenuto assentibile alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli Enti che si sono già pronunciati, l'approvazione della variante adottata dal Consiglio Comunale di Scicli (Rg) con delibera n. 5 del 19/1/2015.

**Considerato** che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere integralmente le proposte dell'ufficio.

Per tutto quanto sopra il Consiglio, in coerenza alle proposte di parere n. 6/U.O.4.2/DRU del 16/7/2019, n. 1/U.O.4.2/DRU del 3/9/2019 che costituiscono parte integrante del presente voto, è del

**Parere**

che la variante urbanistica del Comune di Scicli, adottata dal Consiglio Comunale con delibera n.5 del 19/1/2015, avente oggetto “Variante di zonizzazione del vigente Piano Regolatore generale – porzione di sottozona E4 in sottozona E . Approvazione”, sia meritevole di approvazione>>

**RITENUTO** di poter condividere il superiore voto reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica n.167 del 20.11.19 assunto con riferimento alle proposte di parere dell'U.O. 4.2 del Servizio 4/DRU n. 6 del 16.07.2019 e n.1 del 03.09.19 ;  
**RILEVATA** la regolarità della procedura seguita

## **D E C R E T A**

- ART.1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale n. 71 del 27 Dicembre 1978, in conformità al parere reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con il voto n. 167 del 20.11.19, è approvata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Scicli, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 19.01.2015 avente per oggetto: *“Variante zonizzazione del vigente PRG – Porzione di sottozona E4 in E1. Adozione. Approvazione.”*;
- ART.2)** Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso la variante urbanistica in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica n. 167 del 20.11.19;
- ART.3)** Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:
- 1) Deliberazione di Consiglio Comunale Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 19.01.2015
  - 2) Delibera di Consiglio Comunale n 60 del 14.06.18
  - 3) Proposta di parere n. 6 del 16.07.2019 resa dall'U.O. 4.2/S4/DRU
  - 4) Proposta di parere n.01 del 03.09.19 resa dall'U.O. 4.2/S4/DRU
  - 5) Voto n. 167 del 20.11.19 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica
- Elaborati tecnici:**
- 6) Relazione datata 20.10.2014;
  - 7) Tav. 1- Planimetria generale stato di fatto (Tav. 5/A PRG vigente) in scala 1:10.000;
  - 8) Tav. 2- Planimetria generale visualizzazione variante in scala 1:10.000;
- ART.4)** Il Comune di Scicli dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti al presente decreto.
- ART.5)** Il presente decreto dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione Comunale (Albo Pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.
- ART.6)** Ai sensi dell'art. 10 della L. 1150/42 e ss.mm.ii, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- ART.7)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR, entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di centoventi giorni.  
Ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n° 21 il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Urbanistica.

Palermo, 03/12/2019

IL DIRIGENTE GENERALE  
Giovanni Salerno  
Firmato